

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI  
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via San Dalmazzo n. 24  
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti  
LORO SEDI

**Circolare n. 24 dell'11 novembre 2020**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

<b>1. GLI ACCONTI D'IMPOSTA 2020.....</b>	<b>2</b>
1.1. PREMESSA.....	2
1.2. CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AGLI ISA (INDICATORI SINTETICI AFFIDABILITÀ) .....	2
1.3. CONTRIBUENTI NON ASSOGGETTATI AGLI ISA .....	3
1.4. RINVIO SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA (DECRETO AGOSTO) .....	4
1.5. RINVIO SECONDO ACCONTO DECRETI RISTORI E RISTORI-BIS .....	5

**Si comunica che in relazione al pagamento del secondo acconto delle imposte stiamo predisponendo i modelli F24 sulla base del metodo storico e verificando la possibilità di usufruire dell'eventuale rinvio del versamento al 30 aprile 2021. Sul punto verrete quindi tempestivamente informati.**

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## 1. GLI ACCONTI D'IMPOSTA 2020

### 1.1. PREMESSA

Il 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2020.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

- ❖ **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2019;
- ❖ **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. L'art. 20 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità), convertito in Legge 40/2020, ha anche previsto la riduzione all'80% della misura degli acconti se calcolati con il metodo previsionale. Più precisamente, la norma dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l'importo corrisposto sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa all'anno 2020 (in base al modello REDDITI 2021).

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

o o o

### 1.2. CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI AGLI ISA (INDICATORI SINTETICI AFFIDABILITÀ)

Si rammenta che con l'articolo 58 del D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irap, Ires e Irpef) con il metodo storico.

Occorre *in primis* rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti, bensì:

- ❖ i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad Euro 5.164.569,00=);
- ❖ i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente – viene equamente **suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.**

o o o

### 1.3. CONTRIBUENTI NON ASSOGGETTATI AGLI ISA

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell'acconto rimangono invariate e in particolare:

- ❖ la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2019, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2020. Il totale in tal modo determinato è **suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;**
- ❖ la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2019, rigo “*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*” del modello Redditi 2020. Il totale va **suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;**
- ❖ le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta del periodo di imposta 2019, rigo “*Irap dovuta o differenza a favore del contribuente*” del modello Irap 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

o o o

#### 1.4. RINVIO SECONDO ACCONTO SOGGETTI ISA (DECRETO AGOSTO)

L'articolo 98 del D.L. 104/2020 (Decreto "Agosto") proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020.

Tale rinvio non è però generalizzato; lo stesso riguarda esclusivamente i soggetti che:

- ❖ esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- ❖ dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari ad Euro 5.164.569,00=);
- ❖ ***hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.***

Tale proroga opera anche con riferimento a contribuenti forfettari e minimi, soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza".

#### **COMPENSAZIONE**

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad Euro 700.000,00= per ciascun anno solare. Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- ❖ della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- ❖ della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero"), ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires o Irap).

#### **VISTO DI CONFORMITÀ**

La compensazione dei crediti di importo complessivo superiore ad Euro 5.000,00= relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap **prevede l'obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo e dell'invio preventivo della dichiarazione di riferimento.** La presentazione del modello F24 con compensazione potrà avvenire decorsi 10 giorni dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore ad Euro 1.500,00=. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

### **VERSAMENTO SECONDA RATA ACCONTO IRAP**

Occorre rammentare che il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l'esonero dal versamento della prima rata di acconto IRAP, ma non della seconda. Pertanto, risulterà da corrispondere entro il 30 novembre 2020 il secondo acconto IRAP in base alle disposizioni della normativa vigente.

o o o

### **1.5. RINVIO SECONDO ACCONTO DECRETI RISTORI E RISTORI-BIS**

L'art. 6 del DL 149/2020 (Decreto *Ristori-bis*) ha di recente esteso la proroga del versamento della seconda rata degli acconti d'imposta al **30 aprile 2021**, disposta dall'art. 98 del DL 104/2020 (vedi par. 1.4).

La novità riguarda i soggetti ISA che, pur non avendo avuto un calo del fatturato almeno del 33%:

- ❖ esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (Decreto *Ristori*), come sostituito dall'articolo 1 comma 1 del DL Ristori-bis e nell'allegato 2 del medesimo decreto (vedi allegati alla presente circolare);
- ❖ hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni della zona rossa tra cui Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).

\*\*\*\*\*